

Citation style

Giuli, Matteo: review of: Daniele Edigati, *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Ariccia (RM): Aracne, 2016, in: *Nuova Rivista Storica*, 103 (2019), 3, p. 1246-1251, DOI: 10.15463/rec.1411329051, downloaded from recensio.net

First published: <https://www.torrossa.com/en/resources/an/4583224>



copyright

This article may be downloaded and/or used within the private copying exemption. Any further use without permission of the rights owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German Copyright Act).

sui guadagni forniti dalla speculazione sui cambi marittimo e monetario; quello politico, infine, in cui il captivo fungeva di volta in volta da leva o da pedina di scambio nell'ambito dei vari trattati tra gli Stati europei e le Reggenze. Inoltre, dal punto di vista istituzionale, la persistenza e l'efficienza del Magistrato del Riscatto – abolito soltanto in epoca napoleonica – si pone in controtendenza rispetto a una storiografia che ha per anni interpretato l'impalpabilità in materia di politica estera e la progressiva smilitarizzazione come tratti distintivi di una totale decadenza della Repubblica di Genova, la quale invece, per certi aspetti, proprio nel XVIII secolo potrebbe aver raggiunto la piena maturità istituzionale.

MARIA CONCETTA CALABRESE

DANIELE EDIGATI, *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Roma, Aracne, 2016, pp. 380.

Il libro di Daniele Edigati ha due meriti principali: quello d'inserirsi a pieno titolo entro un filone di ricerche sulla Repubblica di Lucca che, soprattutto negli ultimi tre lustri, è tornato a godere di una crescente attenzione in ambito storiografico (si pensi ai diversi lavori di Renzo Sabbatini in merito); e quello di presentare la trascrizione integrale di un'opera inedita, intitolata *Stato della disciplina della Chiesa di Lucca*, che costituisce una ricostruzione emblematica, frutto di un'imponente ricerca archivistica, dei rapporti istituzionali e giurisdizionali tra potere secolare e potere religioso in Età moderna.

Autore di questo testo, terminato e sottoscritto nel 1804, fu il giurista e giacobino lucchese Angelo Bossi, che all'epoca rivestiva l'importante incarico di Segretario Generale della Repubblica. Si tratta di una sorta di codice didascalico, che fissava le regole ecclesiastiche esistenti a Lucca e positivizzava la prassi giurisdizionalista cui esse rinviavano: in primo luogo, per far luce in maniera definitiva sui diritti inalienabili dei due poteri; in secondo luogo, per «difendere la ecclesiastica immunità» dal vigoroso riformismo napoleonico, estraneo al moderato pragmatismo lucchese, tradizionalmente propenso a evitare qualsiasi atteggiamento che potesse causare rotture aperte nei rapporti col clero locale, così come a predisporre la stipula di accordi bilaterali, silenziosi e al limite informali con la Santa Sede.

È proprio questo il punto centrale: la politica di Lucca in campo ecclesiastico – e non solo ecclesiastico, a ben vedere – è stata generalmente prudente e circospetta, ma non per questo remissiva e inconcludente; anzi, quando si trattava

di difendere la *libertas* della Repubblica, ossia l'autonomia politica dello Stato e le sue prerogative giurisdizionali, a Lucca si era molto parchi in concessioni, in maniera ponderata e accorta, certo, ma mai rinunciataria. Sabbatini ce lo ha chiaramente mostrato nei suoi studi sull'elaborata attività diplomatica di questa Repubblica; Edigati ce lo conferma con questa valente ricerca sulla sua politica ecclesiastica e sulla relativa «prassi giurisdizionale», che egli giudica un modello peculiare di controllo sul potere della Chiesa nell'Italia dell'Età moderna.

Quali furono, quindi, le peculiarità del giurisdizionalismo lucchese? Su tutte, la ridotta incidenza dell'intervento legislativo e la netta prevalenza, di converso, di una regolazione basata sulla negoziazione e sulla consuetudine, ovvero sulla prassi, segnale, appunto, di una diversa evoluzione della politica ecclesiastica di questa Repubblica «rispetto alla gran parte degli altri ordinamenti della penisola italiana», a cominciare dal vicino Granducato. Per il controllo della Chiesa locale furono infatti utilizzate tecniche non del tutto assimilabili a quelle diffuse in altre città, sulla cui elaborazione e messa in pratica, secondo Edigati, influì probabilmente una serie di fattori che contrassegnavano lo Stato lucchese: la sua modesta estensione territoriale, la forma repubblicana del suo governo e le sue peculiarità sociali, a partire dal fortissimo intreccio, tipico di una realtà strettamente oligarchica e paternalistico-clientelare, tra famiglie nobili e clero.

Ad essere applicate non erano norme programmatiche e preordinate, quindi, ma misure parziali e congiunturali, prese appositamente per affrontare problemi specifici, come quelli relativi alla tassazione dei religiosi, ai delitti di misto foro e all'immunità in luogo sacro. Ciò avveniva ancora a Settecento inoltrato, allorché in altre parti d'Italia, spesso in maniera unilaterale, si stavano realizzando riforme finalizzate a cancellare, o al limite a ridurre, i tradizionali spazi di libertà goduti dalla Chiesa. Unica eccezione a questo quadro – eccezione parziale, in quanto esito di un processo legislativo laborioso e meditato – fu rappresentata a Lucca dalla “legge sulle manimorte” del 1764, la quale ebbe comunque una formulazione generale e astratta, simile a quella dei numerosi interventi stabiliti all'epoca su tale questione, in Italia e fuori.

In tale contesto, più ancora che a un adeguato apparato legislativo in materia ecclesiastica, che ovviamente non mancava, a Lucca ci si affidò in prevalenza a consultazioni teologico-morali in grado di assicurare al governo un'operatività politica in piena tranquillità di coscienza; quest'ultima infatti rappresentò sempre, da un lato, la vera bussola da seguire nelle situazioni in cui i rapporti con la Chiesa (locale o di Roma) si facevano più aspri, allorché il bilanciamento degli interessi in gioco era arduo, e garantì, dall'altro, il misurato punto di equilibrio tra colpevole lassismo e rigore eccessivo. L'obiettivo era quello di dare adito alla casistica e al ventaglio delle opinioni dottrinali, tra le quali poi scegliere quella

più adatta alle contingenze. Tale atteggiamento portò appunto il governo lucchese a sondare continuamente teologi e canonisti di fiducia, il cui parere poteva prevenire l'esecuzione di atti invisi alla Chiesa e da essa censurabili. Non solo e non tanto il piano legislativo doveva quindi essere tenuto in considerazione per bene operare in politica ecclesiastica, ma anche la sfera relativa alla morale e alla coscienza individuale, che scaturiva dall'osservanza di una prassi, più ancora che di una dottrina, conforme al diritto comune e soprattutto al diritto canonico.

Quello di Lucca fu dunque un giurisdizionalismo prudente ma allo stesso tempo pertinace, rivolto sia alla difesa delle importanti conquiste ottenute nel corso del Cinquecento (su tutte, l'esclusione dalla Repubblica della tanto "aborrita" Inquisizione e dei gesuiti), sia all'acquisizione di nuovi spazi e prerogative, che nel Settecento si manifestarono, per esempio, con l'ottenimento del diritto di giuspatronato sulla nomina del vescovo, con l'elevazione della diocesi locale a sede arcivescovile e – come anticipato – con l'emanazione della "legge sulle manimorte". Furono questi i risultati più eclatanti di una politica proiettata verso un'erosione graduale dei privilegi ecclesiastici meno tollerati e verso un ridimensionamento calibrato dell'immunità locale, cui a Lucca si giunse senza mai aderire a quel movimento che negli stessi anni, sulla spinta del riformismo illuminista, sosteneva la necessità di una completa cancellazione delle libertà del clero (si pensi alla questione del diritto d'asilo nei luoghi sacri).

Di questa politica flessibile – come spiega Edigati – fu sintomatica l'accoglienza che nella Repubblica ricevettero alcuni importanti documenti pontifici, quali la bolla *In coena Dominis* di Pio V, da un lato, e le encicliche *Vix pervenit* di Benedetto XIV e *Cum primum* di Clemente XIII, dall'altro: la prima, aversata un po' ovunque in Italia e spesso concepita dalla storiografia come un attacco diretto alla sovranità statale, dal momento che comminava la scomunica a chiunque avesse attentato alla giurisdizione ecclesiastica, venne rispettata, in linea di massima, dal governo lucchese, fino alla sua quasi inavvertita sospensione nella seconda metà del Settecento; situazione inversa per le altre due, le quali, proibendo a ecclesiastici e luoghi pii d'invischiarsi in attività commerciali e nell'elargizione di denaro a cambio, a Lucca furono osteggiate per timore delle ripercussioni che esse avrebbero potuto avere sul commercio locale e sulle ingenti somme impiegate dai religiosi.

Per raggiungere questi e altri obiettivi non mancarono scontri, anche aspri, coi vescovi locali: dai tre prelati di casa Guidiccioni (Bartolomeo, già membro del Sant'Uffizio, Alessandro I e Alessandro II), che tennero senza interruzioni la diocesi lucchese dal 1546 al 1637, allorché nella Repubblica si diffuse pericolosamente il «mal seme dell'eresia», fino al genovese Giulio Spinola, passando per quel Marcantonio Franciotti che addirittura contro Lucca fece comminare l'interdetto

ecclesiastico nel 1640, evento che probabilmente costituì il momento di frizione più alto nei rapporti tra governo e diocesi locale in Età moderna.

Quanto al Settecento, Edigati si sofferma sulla vicenda del milanese Genesisio Calchi, che a suo parere «costituisce la migliore esemplificazione della gestione strategica di un conflitto di vasto raggio con la Chiesa locale», trattandosi di un vescovo che «non voleva stare sugli esempi e sulla consuetudine», in particolare rispetto all'amministrazione della giustizia e ai rapporti con Roma; per farlo fuori, il governo lucchese esercitò nei suoi confronti un'azione di logoramento lenta e asfissiante, fino a costringerlo a farsi trasferire altrove da papa Innocenzo XIII. Anche in questo caso, grazie alla solidità delle proprie determinazioni, così come alla forte coesione sociale del suo patriziato, Lucca fu in grado di piegare la resistenza di un vescovo assai poco condiscendente, senza suscitare crisi ufficiali con la Santa Sede.

Della politica ecclesiastica lucchese fu protagonista principale l'Offizio sopra la Giurisdizione, che fin da metà Cinquecento ebbe il compito – come fa intuire la sua stessa denominazione – di difendere la *libertas* giurisdizionale della Repubblica, specie nei rapporti con la Chiesa locale e con Roma; evidentemente, una delle principali istituzioni lucchesi, affidata al mandato annuale di tre cittadini (poi portati a sei da una riforma del 1718) appartenenti ai maggiori casati del patriziato locale.

Edigati ne analizza l'attività sulla scorta di un puntuale scavo archivistico e ne evidenzia le caratteristiche principali: la propensione a un approccio prudente, ancora rintracciabile nel Settecento riformatore; la funzione, al pari degli altri «uffici» lucchesi, di organo meramente consultivo, privo di quel potere decisionale e di quella responsabilità politica diretta che in questa Repubblica erano appannaggio di istituzioni quali il Consiglio Generale e il Collegio degli Anziani («gli spazi di discrezionalità» dell'Offizio sopra la Giurisdizione – scrive Edigati – «furono più circoscritti rispetto a quelli che vantava», per esempio, «l'auditore del Regio diritto in Toscana» e, in ogni caso, la trattazione degli affari a esso sottoposti fu «più collegiale e spersonalizzata rispetto ad altri ordinamenti nei quali campeggiarono singole figure di ministri»); la produzione documentaria basata su indici, repertori e libri di deliberazioni, strumenti imprescindibili per un giurisdizionalismo di tipo pratico-consuetudinario, e in quanto tale legato alla memoria delle proprie azioni, alla registrazione di ogni particolare relativo ai rapporti col clero e alla rivendicazione delle proprie conquiste in merito (non per niente Angelo Bossi, che su tali documenti avrebbe poi basato il suo lavoro, si dimostrò attento sia ai dati storici, con cui volle «ricostruire asetticamente lo status quo», sia all'attività concreta dell'Offizio sopra la Giurisdizione, lasciando in secondo piano le citazioni dottrinali, finalizzate soprattutto a confermare alcune affermazioni dedotte dalla prassi); e ancora la coabitazione con altre istituzioni

che a Lucca svolgevano compiti simili o comunque in qualche modo legati alla definizione dei rapporti con la Chiesa e, in senso lato, alle questioni giurisdizionali, per cui si realizzò una gestione parcellizzata, ma tutto sommato sinergica, delle vaste competenze in materia.

Quest'ultimo aspetto viene evidenziato da Edigati soprattutto per mezzo del confronto tra l'attività dell'Offizio sopra la Giurisdizione e quella del panottico Magistrato dei Segretari, importantissima istituzione che a Lucca funzionò come apparato di servizi segreti, strumento di polizia politica e inquisizione di Stato. La dialettica tra Offizio e Magistrato (il cui ruolo a garanzia della *libertas* della Repubblica, peraltro, non è stato ancora studiato a dovere) si sviluppò per esempio sul piano dei rapporti fra azione per vie giurisdizionali e uso della potestà economica; quest'ultima, che prevedeva l'impiego di poteri di polizia ampliabili fino al diritto di espulsione dallo Stato, a Lucca si affermò anche nell'ambito dei rapporti con la Chiesa e nei confronti dei suoi membri, soprattutto nel corso del Settecento e rispetto alla sfera dell'etica comportamentale (corruzione dei costumi del clero e turbamento della quiete, in senso lato), secondo un'azione discrezionale da legittima difesa che poteva essere messa in moto anche preventivamente e che veniva giustificata sulla base del diritto naturale e dei tradizionali dettami del paternalismo politico.

In sostanza, il frequente ricorso alla potestà economica permise al governo lucchese di andare a perforare lo scudo dell'immunità ecclesiastica, attestando una tipologia di intervento del potere secolare slegata dai consueti canali giurisdizionali. Così facendo, venne progressivamente sancito il principio secondo cui i religiosi dovevano essere considerati come sudditi della Repubblica e assoggettabili alle sue leggi, benché ancora sottoposti al proprio foro privilegiato; era l'affermazione dell'alta sovranità del potere secolare sul clero e sui beni ecclesiastici, sulla base di un equilibrio che il patriziato locale avrebbe poi cercato di difendere dalle tensioni secolarizzanti e dalle proposte rivoluzionarie di uguaglianza giuridica. L'opera del Bossi, secondo Edigati, va interpretata proprio in questo senso, come un tentativo estremo di salvaguardare, a inizio Ottocento, la disciplina ecclesiastica locale, concepita a sua volta come pilastro essenziale della *libertas* della Repubblica.

Tutto questo, quindi, non portò mai a mettere in discussione l'esistenza delle immunità del clero o a condurre veri e propri progetti di riforma della Chiesa, e ancor meno ad accettare l'idea di una religione astratta e metafisica, radicata in certa parte dell'illuminismo rivoluzionario, socialmente nociva in quanto anticamera dell'ateismo; ciò infatti sarebbe equivalso a infliggere un colpo mortale al tessuto politico della Repubblica, contraddistinto da una commistione piuttosto stretta tra sfera religiosa e sfera civile.

Lo stesso Angelo Bossi sentì la necessità di dedicare un capitolo della sua opera al «cerimoniale tra le due potestà», descrivendo con grande pignoleria l'insieme

dei rituali cui gli esponenti locali di governo e clero erano tenuti a sottostare in occasione di ricorrenze e funzioni pubbliche. Tuttavia – come evidenzia Edigati – non si trattava di un mero uso politico del sacro, ma di una compenetrazione più densa: d'altra parte, uno dei pochissimi momenti di autorappresentazione del potere pubblico a Lucca era costituito dalle orazioni politico-morali tenute ogni anno, nel periodo quaresimale, all'interno del Consiglio Generale, e poi stampate e fatte circolare per la città, nelle quali si esaltava la «dolce libertà» goduta dalla Repubblica come il frutto del tradizionale legame tra religione e governo; a ricordarlo erano tutti quei teologi e predicatori che, su invito del patriziato locale, si cimentavano in tali orazioni, attraverso cui il messaggio cristiano di Salvezza era trasformato in uno strumento regolatore dei rapporti paternalistici tra governanti e governati.

Non si può negare, peraltro, che a Lucca sia esistita, nell'ambito dei rapporti con la Chiesa, una modalità di azione legata a principi in larga parte coincidenti con quelli che ispirarono l'intera politica della Repubblica nel corso della sua storia, anzitutto basati sulla ponderazione delle circostanze e sulla moderazione dell'azione. Benché per tutta l'Età moderna, prima della diffusione del riformismo napoleonico, Lucca non abbia mai avuto una stagione acuta di riforme legislative, non si può dire, tuttavia, che il suo ordinamento giuridico sia stato caratterizzato da immobilità stagnante. Edigati, anzi, in questa realtà repubblicana rintraccia un modello funzionale di manutenzione normativa, in forza del quale la staticità dell'ordinamento giuridico fu sempre accompagnata da aggiustamenti progressivi, calibrati e puntuali, mai incompatibili coi valori su cui la costituzione lucchese si reggeva. Certo, fu un atteggiamento estremamente prudente, una sorta di «marcia sul posto» – come l'ha definita in altra sede Renzo Sabbatini (benché forse in toni più critici) – per cui ogni minimo elemento di novità e cambiamento doveva essere riassorbito entro i più rassicuranti limiti della tradizione politica: se innovazione poteva esserci, essa comunque non doveva apportare «pubblico pregiudizio».

È nel suddetto quadro, dunque, che si delineò il giurisdizionalismo di Lucca, pragmatico e moderato, tendenzialmente silenzioso e sotterraneo, ma per certi versi persino più efficace rispetto a quello praticato da altre realtà politiche italiane, anche molto più potenti, se non altro in riferimento a ciò che costituì sempre l'obiettivo di massima di questa Repubblica: la difesa della sua autonomia e della sua struttura costituzionale, i due capisaldi su cui si fondava il potere del patriziato locale. Edigati ce ne ha fornito una spiegazione precisa, riuscendo a sfruttare al massimo le informazioni tratte dall'«occasionale consultazione» – come la definisce lui stesso introducendo il suo libro – dell'opera del Bossi; un incontro non solo fortuito, ma in realtà anche proficuo.

MATTEO GIULI